

LEGISLAZIONE U.E.

Direttiva - 26/02/2014, n.23

Gazzetta Ufficiale: 28/03/2014, n.94

Vigente

EPIGRAFE

DIRETTIVA UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 N. 23 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (Testo rilevante ai fini del SEE) (1).

(1) Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente direttiva nell'ordinamento italiano, vedi il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Titolo II

**NORME SULL'AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI: PRINCIPI GENERALI E
GARANZIE PROCEDURALI**

Capo I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali

1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario fatto salvo il rispetto della presente direttiva.

2. La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione deve rispettare i principi enunciati nell'articolo 3. In particolare, nel corso della procedura di aggiudicazione della concessione, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati candidati o offerenti rispetto ad altri.

3. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di contratti di concessione, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per modificare l'elenco di cui all'allegato X, quando ciò si dimostra necessario per aggiungere nuovi accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri o quando gli accordi internazionali vigenti cui si fa riferimento non sono più ratificati da tutti gli Stati membri o sono altrimenti modificati, ad esempio a livello di ambito di applicazione, contenuto o denominazione.